



COMUNE DI SAN LUCA

C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca Città Metropolitana di Reggio Calabria
Partita IVA 00818910804/Codice Fiscale 81002990802
Tel. 0964/985012 – Fax 0964/985720

N. 03 Reg. Del.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Approvazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2023.
----------------	---

L'anno **2023** (duemilaventitre) addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 15:00, convocato come avvisi scritti in data 21/04/2023 prot. n. 3022, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del Consigliere Anziano Grasso Domenico, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta pubblica in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

Num. D'ord.	Cognome e Nome	Carica	Presente
1	BARTOLO Bruno	Sindaco	SI
2	GRASSO Domenico	Consigliere	SI
3	COSMO Francesco	Consigliere	SI
4	MOSCATELLO Mario	Consigliere	SI
5	PELLE Sebastiano	Consigliere	SI
6	SCALIA Angela Stefania	Consigliere	SI
7	GIORGI Domenico	Consigliere	NO
8	GIAMPAOLO Domenico	Consigliere	SI
9	PANETTA Patrizia	Consigliere	NO
10	SILVAGGIO Giuseppe Antonio Rocco	Consigliere	NO
11	BRUGNANO Giuseppe	Consigliere	NO
12	ZOCCOLA Benedetto	Consigliere	NO
13	MICELOTTA Alberto	Consigliere	NO

PRESENTI : N. 7

ASSENTI : N. 6

Partecipa il Segretario generale : Dott.ssa Caterina Giroidini

In assenza del Presidente del Consiglio Comunale e del vice Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale presiede la seduta il Consigliere Anziano Grasso Domenico

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE F.F.

Constatato che, essendo presenti il Sindaco e n. 6 Consiglieri su n. 12 Consiglieri assegnati al Comune e su n.12 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini di legge, e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000:

- il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ;
-il responsabile dell'Ufficio Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere =====;
per come riportati in calce alla presente deliberazione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*".

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "*... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*".

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 05 in data 30/03/2022, con la quale sono state approvate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevedendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,80 %;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2023/2025, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fissata nell'anno 2023, stabilendo un'aliquota unica in misura pari all'0,80%;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con la seguente votazione palese e per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Con la seguente votazione palese e per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 7;

Assenti: 6;

Votanti: 7;

voti favorevoli n. 7;

voti contrari n. ===;

astenuti n. ===;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, l'aliquota unica dell'addizionale Comunale Irpef nella Misura dello 0,80%;
3. Di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio F.F. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Con la seguente votazione palese e per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 7;

Assenti: 6;

Votanti: 7;

voti favorevoli n. 7;

voti contrari n. ===;

astenuti n. ===;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

=====

COMUNE DI SAN LUCA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(EX ART. 49 I° comma, e 147 bis T.U. N. 267 DEL 18/08/2000)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO	Approvazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2023.
----------------	--

Sulla su indicata proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per la regolarità contabile e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147.-bis del decreto legislativo n.267/2000.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dott. Joseph Nirta

COMUNE DI SAN LUCA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(EX ART. 49 I° comma, e 147 bis T.U. N. 267 DEL 18/08/2000)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO	Approvazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2023.
----------------	--

Sulla su indicata proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147.-bis del decreto legislativo n.267/2000.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dott. Joseph Nirta

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE F.F.
Il Consigliere Anziano
F.to Grasso Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Caterina Giroladini

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente Deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ (Prot. _____)

Data _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Adriana Agresta

=====

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni;

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Caterina Giroladini

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA (D.Lgs n. 267/2000 – Legge Costituzionale n. 3/2001)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 del Dlg. N. 267/2000)

Perché, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Caterina Giroladini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Caterina Giroladini


